

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 22 novembre 2024, n. 769

[ID VIP 12520] - Parco agrivoltaico denominato "ROMANIZZI" di potenza pari 46,65 MW e delle relative opere di connessione alla RTN in zona agricola del Comune di Castellaneta (TA), in località "PAPATONNO". Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell'ambito del PUA ex art. 27 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: PIVEXO 6 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 156900 del 29.08.2024, acquisita in pari data al prot. n. 420700 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con successiva nota prot. n. 185195 del 11.10.2024, acquisita in pari data al prot. n. 496444 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con nota prot. n. 511881 del 19.10.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 571225 del 19.11.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Taranto, ha espresso valutazione negativa;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12520, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato "ROMANIZZI" di potenza pari 46,65 MW e delle relative opere di connessione alla RTN in zona agricola del Comune di Castellaneta (TA), in località "PAPATONNO", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "PIVEXO 6" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID_VIP 12520.pdf - 57f9e3250b611c0a3ca3fff4f66bd7e1a73ff10a024e463d8becfd211d17fd57

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12520

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 46,65 MWp
Ubicazione: Castellaneta (TA)
Proponente: Pivexo 6 S.r.l.

Descrizione dell'intervento

Il progetto descritto nella presente Relazione è localizzato interamente nel Comune di Castellaneta (TA), in località "Papatonno", e prevede la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico, denominato "Romanazzi", e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), per la produzione di energia elettrica da fonte solare, con contestuale utilizzo agricolo delle superfici.

L'impianto agrivoltaico risulta composto nella sua interezza da 64.792 moduli fotovoltaici e sarà installato su opportune strutture di sostegno di tipo tracker, appositamente progettate e infisse nel terreno in assenza di opere in cemento armato.

L'impianto avrà una potenza di picco in DC pari a 46,65 MWp e potenza di immissione in AC pari a 40,00 MW ed immetterà energia nella Rete Elettrica Nazionale attraverso il collegamento alla nuova Stazione Elettrica. Tale collegamento prevedrà la "costruzione di un nuovo cavidotto interrato M.T. che dall'impianto fotovoltaico arriverà su una nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150 kV collegata alla stazione Elettrica di nuova realizzazione mediante una nuova Stazione di Smistamento 150kV.

L'area interessata dal progetto si colloca in un territorio pianeggiante (62-52 m s.l.m.) nella provincia di Taranto e ricade in territorio amministrativo di Castellaneta. L'area in questione si trova a ca. 8 km a SO dal centro abitato di Castellaneta ed è cartografata sulla tavola IGM F° 201 I SE (Masseria Casamassima).

Le aree di progetto ricadono su di un terreno con destinazione agricola (destinazione di PUG prevalente – contesto rurale), la cui area catastale in disponibilità è di circa 68,54 Ha, mentre l'area recintata è di circa 60,39 Ha, distinto in Catasto al Foglio 101 Particelle 1, 26, 55, 56, 57, 58, 228. La stazione di elevazione e la stazione elettrica verranno realizzate su di un terreno distinto in Catasto al Foglio 101 Particella 126 e Foglio 110 Particella 197.

Tutta l'area è tipizzata come Zona E - Agricola.

In Figure 1 e 2 è mostrato un inquadramento territoriale del progetto.




Figura 1 – Inquadramento territoriale del progetto



Figura 2 – Vista ortofoto dell'area oggetto dell'intervento

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non** sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – L'area dell'impianto **ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), **non risulta** interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2); **non è adiacente** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).

In riferimento alla verifica della condizione c-ter 1, questo in quanto le zone inserite in progetto risultano a ridosso di altre aree con impianti fotovoltaici, realizzati e/o cantierizzati, come evidenziato in Figura 3 che segue.




Figura 3 - Particolare dell'impianto rispetto ad aree limitrofe con impianti fotovoltaici

L'impianto risulta inoltre localizzato in area idonea ai sensi del D.lgs. 8 Novembre 2021 n. 199 art. 20, comma 8, lettera c-quater in quanto:

- **Lettera c-quater)** – L'area dell'impianto:
 - **Non** è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto;
 - **Non** ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici).

L'area di progetto, pertanto, ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D. Lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

Secondo le indicazioni dell'Allegato 2 "Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell'individuazione dell'idoneità" del Regolamento Regionale n. 24/2010, l'impianto agrivoltaico viene classificato come F.6: Impianto con moduli ubicati al suolo, di tipologia diversa da F.5, con potenza totale superiore a 20 kW ed inferiore a 200 kW.

Nella tabella che segue è valutata l'applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010 consultando la cartografia "Impianti FER – DGR 2122" presente sul Sistema Informativo territoriale della Regione Puglia (<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/>).

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer [m]
	Aree non idonee			
Aree Protette Nazionali-Regionali istituite con L.349/91; singoli decreti nazionali; L.R. 31/108.	Riserva Statale	<input type="checkbox"/>		-
	Parco Nazionale	<input type="checkbox"/>		-
	Parco Naturale Regionale	<input type="checkbox"/>		-
	Riserva Naturale Regionale Orientata	<input type="checkbox"/>		-
	Area Naturale Marina Protetta	<input type="checkbox"/>		-
	Riserva Naturale Marina	<input type="checkbox"/>		-
Zone Umide Ramsar istituite con L.R. 19/97		<input type="checkbox"/>		-
Zone gravate da usi civici		<input type="checkbox"/>		-
Zone SIC e zone ZPS istituite con Rete Natura 2000	SIC	<input type="checkbox"/>		-
	SIC Posidonieto	<input type="checkbox"/>		-
	ZPS	<input type="checkbox"/>		-
Zone IBA		<input type="checkbox"/>		-
Altre Aree (Rete Ecologica Biodiversità) - Aree appartenenti alla Rete ecologica Regionale per	Sistema di naturalità			
	<i>Principe</i>	<input type="checkbox"/>		-
	<i>Secondario</i>	<input type="checkbox"/>		-
	Connessioni			
	<i>Fluviali-residuali</i>	<input type="checkbox"/>		-
	<i>Corso d'acqua episodico</i>	<input type="checkbox"/>		-
	Aree tampone	<input type="checkbox"/>		-
	Nuclei naturali isolati	<input type="checkbox"/>		-

la conservazione della Biodiversità come individuate nel PPTR, DGR n.1/10	Ulteriori siti			
	Area Pedemurgiana - Fossa Bradanica	<input type="checkbox"/>		-
	Area frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta	<input type="checkbox"/>		-
	Area ricadente nell'agro di Chieuti	<input type="checkbox"/>		-
Siti UNESCO	Alberobello	<input type="checkbox"/>		-
	Andria	<input type="checkbox"/>		-
	Monte Sant'Angelo	<input type="checkbox"/>		-
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/04)		<input type="checkbox"/>		-
Beni Culturali (parte II D. Lgs.42/04)		<input type="checkbox"/>		100
Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/04)	Territori costieri fino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300
	Territori conterminati ai laghi sino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300
	Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.	<input type="checkbox"/>		150
	Boschi con buffer di 100 m.	<input checked="" type="checkbox"/>	Porzione dell'impianto al foglio 101 particella 1 del Catasto dei Terreni	100
	Zone archeologiche con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Tratturi con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)				
PUGLIA				
Pericolosità idraulica	BP	<input type="checkbox"/>		-
	MP	<input type="checkbox"/>		-
	AP	<input type="checkbox"/>		-
Pericolosità geomorfologica	PG1 - media e ponderata	<input type="checkbox"/>		-
	PG2 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
	PG3 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
Rischio	R3	<input type="checkbox"/>		-
	R4	<input type="checkbox"/>		-
P.U.T.T./p	Ambiti Territoriali Estesi A (ATE A)	<input type="checkbox"/>		-
	Ambiti Territoriali Estesi B (ATE B)	<input checked="" type="checkbox"/>	Porzione dell'impianto al foglio 101 particella 1 del Catasto dei Terreni	-
Segnalazioni Carta dei Beni		<input type="checkbox"/>		100
Coni visuali istituiti con le Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 17 Allegato 3		<input type="checkbox"/>		-
Grotte		<input type="checkbox"/>		100
Lame e gravine		<input type="checkbox"/>		-
Versanti (20%)		<input type="checkbox"/>		-
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità		<input type="checkbox"/>		-

Impianti FER DGR2122

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 05/11/2024




Figura 4 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

Dalla consultazione della cartografia di riferimento si osserva che l'impianto, relativamente alle particelle catastali di riferimento, è ubicato in posizione interferente con aree dichiarate inidonee all'installazione di impianti FER da parte delle normative vigenti (in proposito, si veda anche la Figura 4 che precede).

Come si denota dalle Figure 5 e 6 che seguono, il proponente ha proposto un progetto in cui le aree vincolate saranno interessate da attività agricola ed escluse dall'area recintata dell'impianto in cui saranno posizionati moduli fotovoltaici e tracker.




Figura 5 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010 (Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/04))



Figura 6 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010 (P.U.T.T./p)

Alla luce delle considerazioni effettuate, pertanto, l'impianto proposto, limitatamente all'area recintata, non ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Proponente agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS). Un controllo effettuato sulla pagina https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 non ha evidenziato l'esistenza di certificazioni per l'ente specificato.
- b) il progetto è tra quelli ricompresi nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima** (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "*Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti*" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata. L'impianto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte solare.
- c) è **presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers monoassiali.
- d) il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) è **assente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto fotovoltaico.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro- alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla documentazione allegata al progetto si evince che l'area dall'impianto è interessata in misura prevalente da un uso del suolo agricolo costituito da colture seminatrici semplici in aree irrigue.

Non risultano, pertanto, produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

Verifiche ai sensi delle “Linee guida in materia di impianti agri-voltaici” pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente “agri-fotovoltaico”. Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida, tenendo conto di quanto inserito nel documento “Relazione rispetto parametri agrivoltaici” presente nella documentazione allegata al progetto.

Soggetto beneficiario

La società proponente non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazione temporanea di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo.

Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di “agrivoltaico”

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 ; Stot$$

Superficie totale: 68,54 Ha;

Superficie agricola: 53,05 Ha;

$S_{agricola} / Stot = 0,774$

Parametro A.1): Requisito rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto

LAOR ($S_{pv} / Stot$) \geq 40%

Superficie totale: 68,54 Ha;

Superficie totale pannelli: 20,13 Ha;

$S_{pv} / Stot = 29,37 \%$

Parametro A.2): Requisito rispettato.

Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

- B.1.a Esistenza e resa della coltivazione
- B.1.b Mantenimento dell'indirizzo produttivo o passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato

La vocazione agricola dell'area verrà mantenuta non solo per la continuazione della coltivazione dei terreni, ma anche per l'impiego di colture identitarie dei luoghi; di fatto, la scelta è ricaduta sulla coltivazione di Mandorli e colture ortive (Finocchio e Cavolo verde).

Il piano colturale tenderà a salvaguardare sia la vocazione agricola dei luoghi che il patrimonio di mezzi agricoli già presenti nell'azienda degli attuali proprietari terrieri, coinvolti per la coltivazione delle aree con il supporto e il sostegno della proponente.

La produzione lorda vendibile (PLV) agricola allo stato di fatto è pari a 789.287,72 € mentre la PLV allo stato di progetto è pari a 838.650,00 €; pertanto, con il presente progetto agrivoltaico si prevede un aumento della PLV rispetto alla situazione ante.

Parametro B.1): requisito rispettato.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$FV_{agricola} \geq 0,6$; $FV_{standard}$

Produzione elettrica specifica dell'impianto agrivoltaico =

1,908 GW/ha/anno

Producibilità di un impianto fotovoltaico classico =

1,670 GW/ha/anno

Il sistema proposto risulta in grado di garantire il **114,25%** della producibilità di un impianto fotovoltaico classico idealmente realizzabile sulla stessa area.

Parametro B.2): requisito rispettato.

Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

L'impianto agrivoltaico in proposta si configura del TIPO 1 per cui l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici.

Dagli elaborati grafici l'altezza da terra fino al bordo inferiore del tracker alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile è pari a 2,1 metri (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

Parametro C: requisito rispettato.

Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Il fabbisogno idrico potrà essere ridotto per effetto del maggior ombreggiamento del suolo garantito dalla presenza dei pannelli fotovoltaici; l'impianto agrivoltaico in fase esecutiva sarà inoltre dotato di opportuni sistemi di raccolta delle acque, le quali potranno essere riutilizzate immediatamente o successivamente a scopo irriguo.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Parametro D: requisito rispettato.

Requisito E: i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Il recupero della fertilità del suolo in questo progetto agrivoltaico, consiste nell'inserimento di leguminose autoriseminanti azotofissatrici quale il Trifoglio sotterraneo, in grado di aumentare non solo il

contenuto in azoto nitrico del suolo ma anche di preservare il suolo sia da fenomeni erosivi che dalla eccessiva mineralizzazione della sostanza organica.

Per garantire il monitoraggio continuo delle condizioni di temperatura dell'aria, di umidità, dell'intensità e della direzione del vento, dell'intensità e del cumulo di pioggia, della radiazione solare, della conducibilità elettrica del terreno, della bagnatura fogliare e dell'evapotraspirazione della coltura sarà installata una stazione meteo ATMOS41 dotata di sensori che permettono il monitoraggio minuto per minuto con memorizzazione con cadenza ad intervalli di 15 minuti dei principali parametri agro-meteorologici, sia sotto i moduli che nell'interfila tra gli stessi; tale monitoraggio avverrà attraverso l'utilizzo di un Datalogger ZL6 della Meter (verranno installati due dispositivi), dotato di 6 canali in ingresso della Meter e di 2 sensori di PAR. Uno dei dispositivi presenti nell'impianto sarà collegato alla Stazione meteo ATMOS41.

Parametro E: requisito rispettato.

CONCLUSIONI

La relazione qui presentata valuta la conformità del progetto di impianto agrivoltaico proposto da Pivexo 6S.r.l. con le normative pertinenti, in particolare verifica l'idoneità delle aree come previsto dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la non inidoneità secondo il D.M. 10 settembre 2010 e il R.R. 24/2010. Questo documento è parte integrante del processo di Valutazione di Impatto Ambientale secondo l'art. 23 del d.lgs. 152/2006.

Il progetto prevede la costruzione di un impianto agri-fotovoltaico con potenza pari a 46,65 MWp, situato nel Comune di Castellaneta (TA).

L'area di progetto, intesa come area di installazione dell'impianto agrivoltaico più le opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale RTN, ricade nella Figura territoriale e paesaggistica "Le Gravine Ioniche" appartenente all' Ambito Paesaggistico "Arco Jonico Tarantino".

I suoli di riferimento sono censiti in catasto terreni del Comune di Castellaneta (TA) e ricadono in Zona E – Agricola.

L'area di progetto è classificata come idonea secondo l'art. 20 comma 8 del D. Lgs. 199/2021 e, limitatamente all'area recintata di impianto, non rientra nelle zone di non idoneità del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Tendenzialmente quasi tutte le colture dell'intera area sia oggetto dell'intervento che delle aree limitrofe sono coltivate in irriguo. La porzione di terreno nell'interfila verrà impegnata dalla coltivazione del mandorlo, mentre l'area al di sotto dei pannelli fotovoltaici sarà occupata dalle colture ortive (finocchio e cavolo verde); inoltre, sono presenti leguminose autoriseminanti utilizzate per l'inerbimento all'interno dell'area recintata oltre che in consociazione con la coltura del mandorlo. Nell'area del progetto non sono state rilevate colture di pregio da segnalare. Più in generale, la realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.